

privacy; quella (n. 4 del 25.5.1999) con la quale si è ribadita la necessità che si riconosca la spettanza del compenso aggiuntivo anche per le ordinanze di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, rappresentando al Ministro delle Finanze l'opportunità di sottoporre la questione ad un nuovo esame del Consiglio di Stato, che, com'è noto, ha formulato un parere negativo, o, comunque, di assumere un'iniziativa legislativa.

5.3 – Va segnalata, particolarmente, poi, la risoluzione n. 3 del 18.5.1999 sulla istituzione delle Sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.

Con l'art. 35 della legge 18.2.1999 n. 28 è stato introdotto l'art. 1 bis del D.Lgs. n. 545/92 che prevede l'istituzione delle indicate Sezioni staccate e fissa i criteri per la loro ubicazione. Esse sono mera articolazione interna delle Commissioni Tributarie Regionali e non comportano variazioni degli organici dei giudici e del personale amministrativo.

Con la risoluzione, in mancanza di specifiche previsioni normative, sono state individuate le modalità di istituzione, l'ambito di competenza interna, il metodo di calcolo della distanza chilometrica dei Comuni dal Comune capoluogo di Regione.

Individuate, così, le Sezioni da istituire e la competenza di ciascuna a conoscere degli appelli proposti avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali specificamente indicate, sono state formulate specifiche indicazioni sulle modalità di funzionamento delle sezioni, sui compiti dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali, sui criteri per l'assegnazione dei giudici alle Sezioni staccate.

Si è proposto, infine, l'istituzione di una Commissione paritetica tra il Ministero delle Finanze ed il Consiglio al fine di individuare il numero delle Sezioni di ciascuna "Sezione staccata" ed i relativi problemi organizzativi.

La proposta è stata accolta e la Commissione paritetica, appositamente istituita, tenuto conto dei flussi degli appelli relativi alla competenza interna delle Sezioni staccate, sentiti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e i Direttori Regionali delle Entrate, ha individuato, con specifica relazione (in data 29.10.1999), il numero delle Sezioni ed i problemi organizzativi e logistici di ciascuna Sezione staccata.

Il Consiglio, in data 9.11.1999, ha approvato la relazione della Commissione, formulando poche osservazioni integrative ed un emendamento.

In data 6.6.2000, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Giustizia (pubblicato nella G.U. 6.07.2000 Serie Generale n. 156) sono state, finalmente, istituite le Sezioni staccate nelle sedi individuate dal Consiglio e con il numero di Sezioni per ciascuna di esse indicato dalla Commissione paritetica.

Si tratta di una riforma importante, auspicata dagli operatori sin dall'istituzione delle nuove Commissioni Tributarie, che assicura un migliore accesso alla Giustizia Tributaria, in quanto la lontananza della sede, con l'aumento dei costi del giudizio, rendeva quantomeno problematico, per alcuni cittadini, rivolgersi al giudice.

La diversa ubicazione della Sezione staccata comporta, comunque, risparmi di tempo, oltre che economici, per tutti i contribuenti e per la stessa Amministrazione Finanziaria. Certamente, poi, le Sezioni staccate assicurano, in molti casi, tempi di decisione più rapidi, migliorando, così, sempre più, il rapporto di fiducia dei cittadini nell'istituzione giudiziaria e, quindi, nello Stato.

Il Consiglio – che, nella seduta del 27.6.2000, ha approvato una nuova risoluzione sui “criteri di composizione delle Sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali e sui criteri per l'assegnazione dei ricorsi a tali Sezioni” – ha richiesto, prima di diramare tale risoluzione, un incontro con il Capo di Gabinetto del Ministro delle Finanze, i Direttori Generali dei Dipartimenti delle Entrate e del Personale e con il Coordinatore dell'Ufficio Legislativo al fine di valutare la complessiva situazione di ciascuna Sezione staccata, in modo da assicurarne, al più presto, un completo e corretto funzionamento.

5.4 – Per quanto concerne l'attività consultiva, il Consiglio, come si evidenziava nella precedente relazione, ha fornito, anche nell'anno in considerazione, gli elementi istruttori necessari al Ministro per le risposte a numerose interrogazioni parlamentari; ha espresso parere sui provvedimenti ministeriali di determinazione dei compensi dei giudici tributari e su specifici quesiti circa la spettanza degli stessi, oltre alle attività di collaborazione istituzionali già indicate.

Il Consiglio di Presidenza, poi, ha espresso uno specifico parere sullo schema di “disegno di legge contenente modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992 n. 545 e n. 546 per il riordino del processo tributario” ed alcune delle osservazioni formulate risultano accolte nel Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Senato, la cui approvazione, ancorché non sembri imminente, oltre a risolvere alcuni problemi ordinamentali, realizzerebbe quell'unità della giurisdizione tributaria, già avvertita dalla Commissione parlamentare dei trenta nel 1972. Infatti, l'ambito della giurisdizione speciale tributaria risulterebbe esteso a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché il contributo per il servizio sanitario nazionale.

L'ampliamento della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controver-